

SETTORE 1° - SERVIZIO 1°  
segreteria Generale e Procedimenti deliberativi  
Pratica pervenuta il 31-12-2012  
E' ISTRUTTORE DIRETTIVO  
(Dott. Girolamo Minniti)

Serv. Determinazioni Dirigenziali  
Trasmessa: Se H X 11  
III - Alba  
10 - 01 - 2013  
IL Resp. del servizio  
L'istruttore Direttivo  
(Dott. Girolamo Minniti)



## CITTÀ DI RAGUSA

### SETTORE XII

#### **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

Annotata al Registro Generale In data <u>31 DIC. 2012</u> <u>N. 2285</u>	<b>OGGETTO:</b> liquidazione sentenza Giudice di Pace di Ragusa n. <u>/12. Opposizione a cartella di pagamen-</u> <u>to per sanzione amministrativa -causa M</u> <u>V c/Comune.</u>
N. 238 Settore XII - Polizia Municipale del 22 dicembre 2012	<b>Scadenza liquidazione:</b> <u>17/01/2013.</u>

#### **DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ DEI FONDI**

BIL. 2012

CAP. 1452.1

IMP. 1170/12

FUNZ. 03

SERV. 01

INTERV. 05

#### **IL RAGIONIERE**

*pitj*

L'anno duemiladodici, il giorno ventidue del mese di dicembre, su proposta dell'istruttore direttivo Bracchitta Vincenzo, commissario ispettore superiore di polizia municipale, nell'ufficio del Settore XII il Dirigente, dott. Rosario Spata, ha adottato la seguente determinazione:

**PREMESSO** che con ricorso debitamente notificato a questo Ente Comune in data 13/09/2011, la signora M. V. agiva in giudizio innanzi al Giudice di Pace di Ragusa contro il Comune di Ragusa e la SERIT SICILIA S.p.A. - Agente della Riscossione per la Provincia di Ragusa, proponendo opposizione, ex art. 615 C.P.C., all'esecuzione e al preavviso di fermo amministrativo di beni mobili registrati n. , riferito alla cartella di pagamento n.

\_\_\_\_\_, emessi dalla SERIT SICILIA S.p.A. - Agente della Riscossione per la Provincia di Ragusa per l'iscrizione a ruolo derivante dall'ordinanza ingiunzione n. /2005, emessa dal Prefetto di Ragusa - Ufficio Territoriale del Governo a seguito di ricorso, ex art. 203 C.d.S., avverso il verbale di accertamento di violazione delle norme del C.d.S. con numero di registro cronologico VE772 dell'anno 2005, deducendo l'illegittimità dei suddetti provvedimenti di pagamento a causa dell'intervenuta sentenza n. 06 del 29/05/2006 del Giudice di Pace di Ragusa che ha dichiarato cessata la materia del contendere tra la signora M. V. e la Prefettura di Ragusa - Ufficio Territoriale del Governo, pronunciata a seguito della proposta opposizione alla suddetta ordinanza ingiunzione.

**RITENUTO** che il Comune ritualmente costituitosi, avendo provveduto con provvedimento dirigenziale al discarico della somma ingiunta iscritta a ruolo, chiedeva che venisse dichiarata cessata la materia del contendere con compensazione delle spese.

**VISTA** la sentenza n. /12, spedita in forma esecutiva e notificata a questo Comune di Ragusa in data 18/09/2012, con la quale il Giudice di Pace di Ragusa, terminata l'istruttoria della causa, definitivamente decidendo, ha accolto la proposta opposizione al preavviso di fermo amministrativo n. \_\_\_\_\_ e dichiarato cessata la materia del contendere in ordine all'opposta cartella di pagamento n. \_\_\_\_\_ per i motivi meglio specificati in sentenza, altresì condannando il Comune di Ragusa a rifondere in favore della ricorrente M. V. le spese del giudizio determinate in complessivi euro trecentottantasette/00 (€ 387,00), di cui euro trentasette/00 (€ 37,00) per spese ed euro trecentocinquanta/00 (€ 350,00) per competenze ed onorari, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. e compensandole, invece, fra le rimanenti parti.

**RILEVATO** che nella specifica di procuratore in calce alla suddetta sentenza n. /12, notificata in forma esecutiva in data 18/09/2012, la voce "*€ 100,00 compenso professionale ex art. 11 6° comma D.M. 140/12*" non è dovuta, essendo, in virtù proprio del richiamato D.M. 20/07/2012 n. 140, la liquidazione del compenso dell'avvocato oramai complessiva dal momento che, come si ricava dal combinato disposto dei commi 3 e 7 dell'art. 1 del citato D.M., "*lo stesso è comunque applicabile in via analogica a tutti i casi di liquidazione del compenso di professionisti, nella specie dell'avvocato, e impone una liquidazione onnicomprensiva, facendo quindi venir meno la pregressa distinzione fra diritti e onorari*" (T.A.R. Lombardia - Brescia, Sez. I, ord. 10/09/2012 n. 1528) e che il richiamato art. 11 del D.M. n. 140/2012 è norma che detta i parametri cui deve far riferimento il Giudice nella determinazione del compenso da liquidare all'avvocato.

**VISTE** le sentenze n. \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ del 12 ottobre 2012 con le quali le Sezioni Unite della Cassazione Civile, occupandosi in via incidentale della liquidazione delle spese del giudizio di legittimità, per ragioni di ordine sistematico hanno ritenuto che i nuovi parametri, introdotti con il suddetto D.M. 20/07/2012 n. 140, debbano essere applicati alle determinazioni dei compensi dei professionisti operate dopo la data di entrata in vigore del citato decreto ministeriale e debbano riguardare l'intera prestazione professionale complessivamente considerata, compresa quella svolta prima della sua entrata in vigore, confermando così quanto già affermato dal Giudice Amministrativo.

**ATTESO** pertanto, che nella liquidazione delle spese di giudizio occorre escludere dal calcolo la voce "*€ 100,00 compenso professionale ex art. 11 6° comma D.M. 140/12*", per cui essa risulta pari al complessivo importo di **euro cinquecentotrentadue/50** (€ 532,50).

**CONSIDERATO** quindi che questo Comando deve urgentemente procedere alla liquidazione della complessiva somma di **euro cinquecentotrentadue/50** (€ 532,50), comprensiva di spese, competenze, onorari, spese generali, C.P.A. ed I.V.A., così come disposto in sentenza e come risulta

dalla specifica di procuratore in calce alla sentenza notificata, dopo aver proceduto all'esclusione dal calcolo della suddetta voce "€ 100,00 compenso professionale ex art. 11 6° comma D.M. 140/12" ed operato le conseguenti rettifiche.

**ESAMINATI** gli atti d'ufficio.

**RITENUTO** che la presente liquidazione riveste senz'altro il carattere dell'urgenza e dell'improcrastinabilità, dal momento che un eventuale ritardo, rispetto al previsto termine di liquidazione di cui al comma 1 dell'art. 14 del D.L. 31/12/1996 n. 669 e scadente il 16 gennaio 2013, potrebbe comportare un ulteriore aggravio per l'erario comunale potendo ben segnare l'avvio delle procedure esecutive in danno di questo Ente Comune, con altre spese da sostenere e consistenti in competenze legali, onorari, rimborso forfettario spese generali, C.P.A. e I.V.A.

**VISTA** la Determinazione Dirigenziale n. 149 del 13/09/2012, annotata al Registro Generale in data 18/09/2012 al n. 1633.

**VISTO** l'art. 107 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267), che determina le funzioni e le responsabilità dei dirigenti.

**VISTO** il vigente *Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi*, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 64 del 30/10/1997 e s.m.i. e, in particolare, gli artt. 53 e 65 del predetto regolamento in ordine, rispettivamente, alle competenze e attribuzioni dei dirigenti e alla forma e pubblicità delle determinazioni dirigenziali.

#### DETERMINA


1) liquidare e pagare, in forza ed in esecuzione della sentenza del Giudice di Pace di Ragusa n. 12 in favore della ricorrente M. V., elettivamente domiciliata a Ragusa

presso lo studio dell'avv. Sebastiano Sallemi, la complessiva somma di euro **cinquecentotrentadue/50** (€ 532,50), comprensiva di spese, competenze, onorari, spese generali, C.P.A. ed I.V.A., così come disposto in sentenza e come risulta dalla specifica di procuratore in calce alla sentenza notificata in forma esecutiva, dopo aver proceduto all'esclusione dal calcolo della voce "€ 100,00 compenso professionale ex art. 11 6° comma D.M. 140/12" ed operato le conseguenti rettifiche;

2) imputare l'importo complessivo di euro **cinquecentotrentadue/50** (€ 532,50) al cap. 1452.1, funz. 03, serv. 01, interv. 05, imp. **1170/12 Bil. 2012**, giusta la su richiamata Determinazione Dirigenziale n. 149 del 13/09/2012, annotata al Registro Generale in data 18/09/2012 al n. 1633; *l. p. 936*

3) autorizzare l'ufficio ragioneria di questo Comune alla emissione di mandato di pagamento connesso con la superiore liquidazione.

**IL COMANDANTE**  
(Dott. Rosario Spata)



Allegati:

1. sentenza G.d.P.;
2. specifica di procuratore in calce alla sentenza rettificata.

Da trasmettersi ai seguenti Settori/Uffici:  
- Settore III Bilancio-Finanza-Contabilità

3. Ufficio dell'Ufficio  
Settore Visto  
Ragusa, II Segretario Generale

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

**IL COMANDANTE**  
(Dott. Rosario Spata)

## SETTORE SERVIZI CONTABILI E FINANZIARI

Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art.151, 4° comma, del T.U.E.L.

Ragusa 31/12/2012

**IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA**



---

Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della stessa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.

Ragusa 14 GEN. 2013

**IL MESSO COMUNALE**  
~~IL MESSO COMUNALE~~  
~~(Licitra Giovanni)~~

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento, del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 14 GEN. 2013 al 21 GEN. 2013

Ragusa 22 GEN. 2013

**IL MESSO COMUNALE**

---

Per copia conforme all'originale, da servire per uso amministrativo.

Ragusa \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO GENERALE**